



CITTÀ DI ALBA

PROVINCIA DI CUNEO

Medaglia d'Oro al V. M.

REGOLAMENTO

per l'applicazione

dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

Sommario

Sezione 1 – Imposta Unica Comunale - Disposizioni generali

Articolo 1.1 – Oggetto	4
Articolo 1.2 – Dichiarazione	4
Articolo 1.3 – Versamento	4

Sezione 2 – Tassa sui rifiuti – TARI

Articolo 2.1 – Articolazione del tributo	5
Articolo 2.2 – Decorrenza dell'obbligazione tributaria	5
Articolo 2.3 – Determinazione della base imponibile	5
Articolo 2.4 – Utenze domestiche – determinazione dei coefficienti	6
Articolo 2.5 – Utenze domestiche – numero di occupanti	6
Articolo 2.6 – Utenze domestiche – pertinenze	7
Articolo 2.7 – Utenze domestiche – riduzioni.....	7
Articolo 2.8 – Utenze non domestiche – Classificazione delle categorie omogenee ed individuazione dei coefficienti di produzione potenziale	8
Articolo 2.9 – Utenze non domestiche – Riduzioni.....	11
Articolo 2.10 – Riduzioni in funzione delle modalità di svolgimento del servizio	12
Articolo 2.11 – Dichiarazione.....	12
Articolo 2.12 – Versamento e relative scadenze	13
Articolo 2.13 – Tariffa giornaliera	13
Articolo 2.14 – Funzionario responsabile del tributo	14

Sezione 3 – Tributo per i servizi indivisibili – TASI

Articolo 3.1 – Individuazione dei servizi indivisibili	15
Articolo 3.2 – Determinazione delle aliquote e delle detrazioni	15
Articolo 3.3 – Misura della TASI a carico dell'occupante.....	16
Articolo 3.4 – Dichiarazione	16
Articolo 3.5 – Versamento e relative scadenze	16
Articolo 3.6 – Funzionario responsabile del tributo	16

Sezione 4 – Imposta Municipale Propria – IMU

Articolo 4.1 – Aliquote e detrazione per abitazione principale.....	17
Articolo 4.2 – Assimilazioni	17
Articolo 4.3 – Immobili utilizzati da enti non commerciali	17
Articolo 4.4 – Determinazione del valore delle aree fabbricabili	18
Articolo 4.5 – Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	18
Articolo 4.6 – Versamento	19
Articolo 4.7 – Differimento dei versamenti	19
Articolo 4.8 – Potenziamento dell'ufficio tributi	19
Articolo 4.9 – Funzionario responsabile del tributo	19

Sezione 1 – Imposta Unica Comunale - Disposizioni generali

Articolo 1.1 - Oggetto

1. Le norme del presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n.446, integrano le disposizioni di cui all'art.1 commi 639 e seguenti della Legge 27/12/2013 n.147, che istituisce l'Imposta Unica Comunale (IUC).

La IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

2. Il presente regolamento è articolato in quattro sezioni, aventi ad oggetto le disposizioni generali per la IUC oltre alle disposizioni specifiche per ognuna delle tre componenti del tributo, ciascuna delle quali deve essere versata in autoliquidazione:

Sezione 1 – Disposizioni generali per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

Sezione 2 – Tassa sui rifiuti – TARI;

Sezione 3 – Tributo per i servizi indivisibili – TASI;

Sezione 4 – Imposta Municipale Propria – IMU.

Articolo 1.2 - Dichiarazione

1. La dichiarazione relativa alla IUC, contenente tutti gli elementi necessari per il calcolo del tributo, deve essere presentata, entro il termine stabilito dalla normativa, su modelli distinti per ognuna delle tre componenti, come specificato nelle rispettive sezioni.

Articolo 1.3 - Versamento

1. I contribuenti provvedono a versare in autoliquidazione tutti i tributi di cui si compone la IUC con le modalità e entro le scadenze individuate nelle sezioni seguenti.

Sezione 2 - Tassa sui rifiuti – TARI

Articolo 2.1 - Articolazione del Tributo

1. Ai fini dell'applicazione del tributo le utenze sono suddivise in:
 - domestiche;
 - non domestiche.

Articolo 2.2 - Decorrenza dell'obbligazione tributaria

1. La TARI è dovuta in relazione ai mesi di possesso, occupazione o detenzione dei locali e delle aree soggetti al tributo. Si computa per intero il mese qualora il possesso, l'occupazione o la detenzione si siano protratti per più di 15 giorni.

Articolo 2.3 - Determinazione della base imponibile

1. La superficie calpestabile è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
2. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
3. La superficie calpestabile complessiva dell'unità immobiliare, come determinata ai sensi del comma 1, deve essere distinta in base alle destinazioni d'uso dei locali, a cui corrisponde specifica categoria di produzione potenziale di rifiuti.
4. Sono esclusi dalla determinazione della superficie calpestabile assoggettabile al tributo:
 - i locali od aree utilizzate per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, con esclusione dei locali annessi, ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - la parte di superficie degli impianti sportivi riservata di norma ai soli praticanti, con l'esclusione degli accessori quali spogliatoi, servizi, ecc.;
 - i locali o porzione degli stessi con altezza inferiore a 1,5 mt.;
 - i locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc.;
 - i locali e le aree utilizzati esclusivamente per il deposito di legna, carbone e simili;
 - i locali destinati a celle frigorifere, i locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, i forni per panificazione, i forni e le cabine di verniciatura, gli altiforni;
 - i locali dichiarati inagibili o inabitabili da autorità competenti;
 - le superfici su cui insistono stabilmente botti, serbatoi, silos, cisterne;
 - i locali stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti ovvero dove avvengono produzioni a ciclo chiuso;

- per le utenze non domestiche, i locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni, a condizione che il produttore specifichi nella planimetria allegata alla dichiarazione le superfici sulle quali vengono prodotti, e ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Tali circostanze devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

Articolo 2.4 - Utenze domestiche - Determinazione dei coefficienti

1. Per il calcolo della tariffa delle utenze domestiche si utilizzano i seguenti coefficienti:

Numero componenti del nucleo familiare	Coefficiente Ka	Coefficiente Kb
1	0,80	0,80
2	0,94	1,60
3	1,05	2,00
4	1,14	2,60
5	1,23	3,20
6 o più	1,30	3,70

Articolo 2.5 - Utenze domestiche - Numero di occupanti

1. Per le utenze domestiche, ad ogni abitazione ed alle relative pertinenze come definite nel successivo articolo "Utenze domestiche – Pertinenze", si applica la tariffa corrispondente al numero di occupanti del nucleo familiare del contribuente, individuato nel numero di soggetti coabitanti risultanti dagli elenchi dell'anagrafe del Comune di residenza, anche se intestatari di autonoma scheda anagrafica.
2. Nel caso di soggetti non residenti, il numero degli occupanti di ogni abitazione e delle relative pertinenze, come definite nel successivo articolo "Utenze domestiche – Pertinenze", viene presuntivamente stabilito in misura pari a 3, salvo che il contribuente dichiari la reale composizione del proprio nucleo familiare.
3. Per gli immobili diversi dalle abitazioni e diversi dalle pertinenze, come definite nel successivo articolo "Utenze domestiche – Pertinenze", il numero di occupanti utilizzato per il calcolo della quota fissa e della quota variabile del tributo è pari ad 1.
4. Per le persone giuridiche che siano titolari di utenze abitative, il numero di occupanti viene presuntivamente stabilito in misura pari a 3, salvo che il contribuente dimostri, con idonea prova documentale, quale, ad esempio, la certificazione anagrafica, la reale composizione del nucleo familiare che occupa l'immobile.

5. Le variazioni del numero dei componenti devono essere dichiarate con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo “Dichiarazione”, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono acquisite dall’Ufficio anagrafico comunale.
6. Tali variazioni comportano l’adeguamento del tributo a decorrere dallo stesso mese se la variazione è intervenuta entro il 15° giorno compreso del mese ovvero dal mese successivo se la variazione è intervenuta oltre il 15° giorno.
7. Per le abitazioni private, non utilizzate, vuote da arredi e materiali di qualsiasi natura e prive di allacciamenti ai c.d. servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas, ecc.), qualora tali circostanze siano tempestivamente dichiarate e supportate da idonea documentazione, il tributo è calcolato per la sola quota fissa, applicando il coefficiente K_a relativo ad un componente.

Articolo 2.6 - Utenze domestiche - Pertinenze

1. Per le sole utenze domestiche, costituiscono pertinenza di ogni abitazione, gli immobili, dichiarati come tali dallo stesso contribuente, classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre, anche se iscritte in catasto unitamente all’abitazione.
2. Alle pertinenze, così come definite dal precedente comma 1, si applica solo la quota fissa in ragione dello stesso numero di occupanti dell’abitazione.

Articolo 2.7 - Utenze domestiche - Riduzioni

1. La quota fissa e la quota variabile sono ridotte, per le utenze domestiche:
 - a) del 5% per i contribuenti che effettuano la raccolta differenziata;
La riduzione si applica a tutte le utenze domestiche a condizione che la città raggiunga la percentuale di raccolta differenziata fissata dalla Regione.
 - b) del 10% per la parte abitativa della costruzione rurale occupata da agricoltori;
 - c) del 33% per i locali e le aree scoperte situati nel perimetro in cui la raccolta viene effettuata bisettimanalmente, come meglio specificato nel successivo articolo “Riduzioni in funzione delle modalità di svolgimento del servizio”;
 - d) del 70% per i locali e le aree scoperte situati al di fuori del perimetro in cui è effettuata la raccolta, come meglio specificato nel successivo articolo “Riduzioni in funzione delle modalità di svolgimento del servizio”;
 - e) del 70% per i locali adibiti a civile abitazione, a condizione che il nucleo familiare sia formato da coniugi che traggono il reddito da pensione sociale o di altri assegni periodici a qualsiasi titolo corrisposti, il cui ammontare non superi l’importo minimo

delle pensioni dei lavoratori dipendenti assicurati presso l'INPS, non siano proprietari di beni immobili e il loro rapporto tra i vani e gli occupanti non sia superiore di tre a uno, oppure occupino o detengano un alloggio con superficie, pertinenze ed accessori compresi, non superiore a mq 70, tali situazioni devono avere conferma da apposita relazione del Servizio sociale;

f) del 70% per i locali adibiti a civile abitazione, a condizione che:

- il nucleo familiare occupante abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad € 7.385,00; nel caso di coabitazioni il limite non deve essere superato dalla sommatoria degli ISEE di tutti i soggetti occupanti;
- i locali occupati, pertinenze ed accessori compresi, abbiano una superficie imponibile non superiore a mq. 120;

Tale riduzione è concessa su domanda degli interessati, da presentarsi, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno per il quale si intende richiedere, allegando il modello ISEE.

L'agevolazione è cumulabile esclusivamente con le riduzioni previste per la raccolta differenziata, per le utenze ubicate nel perimetro con raccolta ridotta o poste fuori dal perimetro di raccolta. È, quindi, escluso qualsiasi cumulo con altre agevolazioni, di qualsiasi natura esse siano.

Articolo 2.8 - Utenze Non Domestiche - Classificazione delle categorie omogenee ed individuazione dei coefficienti di produzione potenziale

1. Le utenze non domestiche sono articolate in categorie caratterizzate da omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, per ciascuna delle quali sono individuati i seguenti coefficienti per la determinazione della quota fissa (Kc) e della quota variabile (Kd) del tributo:

Categoria DPR 158/1999	Categoria Tares	Descrizione categoria	coefficiente Kc	coefficiente Kd
1	1.1	Scuole e istituti in genere, asili	0,400	3,280
1	1.2	Sedi di enti e/o associazioni assistenziali, politiche, culturali, sindacali, religiose, di beneficenza etc. senza scopo di lucro, enti e associazioni sportive	0,454	3,724
1	1.3	Sedi di circoli privati	0,670	5,500
1	1.4	Circoli ricreativi aziendali	0,543	4,457
2	2	Teatri, cinematografici, studi radiofonici e televisivi pubblici e privati, sale di incisione e di posa; spettacoli all'aperto, installazioni dello spettacolo viaggiante	0,430	3,500
3	3.1	Autorimesse pubbliche, rimesse ed autorimesse private, esclusi box e posti macchina di cui alla cat.1; cabine telefoniche	0,600	4,900
3	3.2	Magazzini senza alcuna vendita diretta	0,600	4,900

4	4.1	Servizi ricreativi o per l'igiene e l'estetica della persona, quali palestre e centri ginnico-sportivi, spogliatoi annessi ad impianti sportivi, scuole di danza, con esclusione dei locali adibiti a bar, ristoranti, cucine, mense o simili, anche se ad uso esclusivo dei frequentatori o del personale addetto, da collocarsi nelle apposite categorie	0,828	6,797
4	4.2	Impianti sportivi coperti e scoperti non compresi nella precedente categoria, esclusa la parte in cui viene effettivamente svolto l'esercizio della attività sportiva (ad eccezione di aree asfaltate), ed esclusi i locali destinati ad uso bar, ristoranti e simili, anche se ad uso esclusivo dei frequentatori o del personale addetto, da collocarsi nelle apposite categorie	0,828	6,797
4	4.3	Distributori di carburanti ed aree annesse	0,872	7,143
4	4.4	Aree adibite ad attività commerciali di esercizi extralberghieri, quali campeggi, centri vacanza, etc.	0,880	7,210
6	6.1	Esposizioni, autosaloni	0,510	4,220
6	6.2	Le aree scoperte, costituenti accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa, sulle quali si svolga un'attività privata	0,510	4,220
7	7	Alberghi con ristorante	1,640	13,450
8	8	Alberghi senza ristorante, affittacamere	1,080	8,880
9	9.1	Convitti, collegi, istituti di educazione in genere, ospizi e ricoveri pubblici e privati per anziani, conventi con pensionato	1,000	8,200
9	9.2	Caserme in genere ed annessi, case di prevenzione	1,000	8,200
9	9.3	Laboratori ed ambulatori di analisi mediche e cliniche, ambulatori veterinari con esclusione di eventuali sale operatorie, case di cura private, centri fisioterapici e di rieducazione privati	1,250	10,220
10	10	Ospedali ed ambulatori, uffici ed altri locali delle U.S.L.	1,070	9,680
11	11.1	Uffici pubblici, uffici di diritto pubblico e parastatali, enti locali e simili, stazioni ferroviarie, di autobus, esclusi i locali adibiti a bar, ristoranti, mense e simili, anche se ad uso esclusivo dei dipendenti, da collocarsi nelle apposite categorie	1,273	10,432

11	11.2	Studi ed uffici professionali compresi quelli di consulenza fiscale e commerciale del lavoro; altre attività professionali in genere; uffici in genere destinati ad attività commerciali, artigianali ed industriali compresi quelli di rappresentanza, di intermediazione commerciale, agenzie d'affari, agenzie mobiliari ed immobiliari, agenzie pubblicitarie, automobilistiche, etc.; onoranze funebri; istituti di vigilanza privata; ricevitorie Totocalcio, Lotto Enalotto, Totip, qualora situate in locali propri e distinguibili dall'attività principale	1,273	10,432
12	12	Aziende di credito ordinario, istituti di credito speciale ed assicurativi, imprese finanziarie e di gestione esattoriale	0,610	5,030
13	13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,410	11,550
14	14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,800	14,780
15	15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,830	6,810
16	16	Banchi di mercato beni durevoli	1,780	14,580
17	17	Parrucchieri per uomo e donna, saloni di bellezza, estetisti, saune	1,195	9,806
18	18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,904	7,448
19	19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,189	9,756
20	20	Tutti i locali ad uso industriale con esclusione di quelli in cui si producono rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi	0,866	7,090
21	21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,863	7,058
22	22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,570	45,670
23	23	Mense, birrerie, amburgherie	4,989	40,919
24	24.1	Bar, caffè	4,962	40,657
24	24.2	Pasticcerie	3,960	32,440
24	24.3	Gelaterie	3,960	32,440
25	25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,220	18,202
26	26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,203	18,056
27	27.1	Ortofrutta, fiori e piante	7,170	58,760
27	27.2	Pizza al taglio	7,170	58,760
27	27.3	Pescherie	7,170	58,760
28	28	Ipermercati di generi misti	2,203	18,068
29	29	Banchi di mercato genere alimentari, fiori e piante	6,920	56,780
30	30	Sale da ballo, discoteche, locali notturni, compresi i relativi dehors; sale da gioco	1,040	15,680

31	31	Locali strumentali dell'impresa agricola (ricovero attrezzi, ricovero macchine agricole, ecc.), esclusi i locali adibiti ad abitazioni private e relative pertinenze	0,167	1,392
----	----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------

2. L'assegnazione delle singole utenze non domestiche alle suddette categorie è effettuata con riferimento al codice ATECO dell'attività risultante dall'iscrizione nei registri della CC.I.AA. oppure da quanto denunciato ai fini I.V.A. o, in assenza di tali informazioni, all'attività effettivamente svolta e indicata dal contribuente nella dichiarazione.

Articolo 2.9 - Utenze Non Domestiche – Riduzioni

1. Il tributo è ridotto, per le utenze non domestiche:

- a) del 33% per i locali e le aree scoperte situati nel perimetro in cui la raccolta viene effettuata bisettimanalmente, come meglio specificato nel successivo articolo “Riduzioni in funzione delle modalità di svolgimento del servizio”;
- b) del 70% per i locali e le aree scoperte situati al di fuori del perimetro in cui è effettuata la raccolta, come meglio specificato nel successivo articolo “Riduzioni in funzione delle modalità di svolgimento del servizio”;
- c) di una percentuale della sola quota variabile, fino a concorrenza del suo ammontare, per chi avvia rifiuti al recupero, proporzionale alla effettiva quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero, rispetto alla propria produzione potenziale di rifiuti.

La riduzione è determinata applicando la seguente formula:

$$\text{quota variabile del tributo} * \frac{\text{Quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero}}{\text{Quantità di rifiuti potenziale}}$$

ove:

- per “quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero” (esclusi gli imballaggi secondari e terziari) verrà considerato il totale dei kg avviati al recupero risultanti dalla documentazione di cui ai paragrafi seguenti;
- per “quantità di rifiuti potenziale” si intende la quantità ottenuta moltiplicando la superficie dell'attività assoggettata al tributo ed il coefficiente Kd della classe corrispondente.

Per ottenere tale riduzione, il contribuente titolare di utenza non domestica deve presentare, a pena di decadenza, apposita domanda volta a dichiarare l'intenzione di avvalersi della riduzione per avvio al recupero entro il 30 giugno dell'anno per il quale la intende richiedere.

Contestualmente alla presentazione della domanda, il contribuente si impegna a dimostrare, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo, l'effettivo avvio al recupero dei rifiuti prodotti, allegando copia della documentazione e dei formulari, in cui sono specificate le quantità di rifiuti avviate al recupero nell'anno precedente, distinte per tipologia, con indicazione

dei soggetti che hanno effettuato le attività di recupero. Il Comune si riserva di effettuare un riscontro con il gestore del servizio di raccolta rifiuti, al fine di verificare la reale quantità di rifiuti smaltiti attraverso il servizio pubblico e i costi comunque sostenuti per quell'utenza.

- d) le utenze non domestiche che si avvalgono della riduzione di cui alla precedente lettera c) possono richiedere la riduzione, fino all'azzeramento, anche della quota fissa del tributo, qualora dimostrino, con idonea documentazione, di non conferire alcun tipo di rifiuto al servizio comunale e che il Comune non sostiene costi fissi relativi a quell'utenza, quali ad esempio lo spazzamento e i servizi per salvaguardare l'igiene pubblica, previo riscontro e verifica con il gestore del servizio di raccolta rifiuti.
2. A seguito di verifica da parte dell'Ufficio della documentazione di cui alle lettere c) e d) del comma precedente, l'eventuale riduzione spettante viene determinata a consuntivo e comporta il rimborso del tributo.

Articolo 2.10 - Riduzioni in funzione delle modalità di svolgimento del servizio

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, differenziati ed indifferenziati, è attivato su tutto il territorio del Comune.
2. In analogia a quanto previsto per la Tassa Smaltimento Rifiuti, la Giunta Comunale suddivide il territorio comunale in zone all'interno delle quali il servizio è effettuato con differenti modalità (anche in base alla distanza del cassonetto) e frequenze. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano i perimetri già individuati dalla Giunta Comunale per la Tassa Smaltimento Rifiuti.

Articolo 2.11 - Dichiarazione

1. Sussiste l'obbligo di dichiarazione nei seguenti casi:
- inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione;
 - variazione degli immobili posseduti, occupati o detenuti;
 - per i soggetti non residenti, variazione della composizione del nucleo familiare;
 - verificarsi o venir meno dei presupposti per il riconoscimento delle riduzioni previste dal presente regolamento;
 - nel caso di decesso del contribuente, da parte dei familiari conviventi, dei co-obbligati o degli eredi dello stesso;
 - cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione.
2. La dichiarazione è presentata sui modelli predisposti dall'Ufficio Tributi, e deve comunque contenere i seguenti elementi:
- i dati identificativi di tutti i soggetti occupanti o detentori dei locali ed aree, incluso il codice fiscale e la partita IVA se posseduta;

- i dati catastali identificativi dell'immobile;
 - l'ubicazione (toponomastica con numerazione civica interna ed esterna);
 - l'indicazione delle destinazioni d'uso delle superfici delle singole unità immobiliari (codice ATECO per le utenze non domestiche, ai fini dell'individuazione della categoria);
 - per le unità immobiliari censite in catasto con categoria D o E, le superfici calpestabili con le rispettive destinazioni d'uso (codice ATECO per le utenze non domestiche, ai fini dell'individuazione della categoria);
 - la data di inizio del possesso, occupazione o detenzione;
 - per le utenze domestiche dei soggetti non residenti, il numero dei componenti il proprio nucleo familiare risultante dagli elenchi dell'anagrafe del Comune di residenza.
3. La dichiarazione, regolarmente firmata, può essere presentata:
- direttamente presso l'Ufficio Tributi del Comune;
 - quale documento informatico firmato digitalmente ed inviato all'indirizzo mail di posta certificata del Comune dalla casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
 - quale documento informatico firmato digitalmente ed inviato all'indirizzo mail di posta certificata del Comune dalla casella di posta elettronica ordinaria del dichiarante;
 - a mezzo posta, inviata con raccomandata A/R, allegando fotocopia del documento d'identità del dichiarante (in corso di validità);
 - a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità del dichiarante (in corso di validità);
 - a mezzo posta elettronica, all'indirizzo mail di posta certificata del Comune, con scansione del documento firmato in originale e scansione del documento d'identità del dichiarante (in corso di validità).

Articolo 2.12 - Versamento e relative scadenze

1. Il versamento deve essere effettuato in autoliquidazione in due rate di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 settembre. E' comunque consentito il versamento in unica soluzione entro il 31 luglio.
2. Per le variazioni intervenute in corso d'anno, che incidono sull'ammontare del tributo dovuto, il versamento a conguaglio deve essere effettuato entro il 16 dicembre.

Articolo 2.13 - Tariffa giornaliera

1. La misura della tariffa giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 50%.

Articolo 2.14 - Funzionario responsabile del tributo

1. Il funzionario responsabile del tributo è il Dirigente della Ripartizione Ragioneria, Finanze, Programmazione, C.E.D.

Sezione 3 - Tributo per i servizi indivisibili – TASI

Articolo 3.1 - Individuazione dei servizi indivisibili

1. La TASI è diretta alla copertura dei costi relativi ai seguenti servizi indivisibili:
 - viabilità e infrastrutture stradali (viabilità, circolazione stradale, illuminazione pubblica, servizi connessi, ecc.)
 - sistema di protezione civile;
 - tutela valorizzazione recupero ambientale (parchi, verde pubblico, servizi connessi, ecc.);
 - polizia locale e amministrativa;
 - anagrafe e stato civile;
 - canile municipale.
2. Il Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione ovvero al provvedimento di approvazione delle aliquote e della relativa manovra regolamentare, provvede ogni anno ad individuare analiticamente tali costi, alla cui copertura la TASI è diretta.

Articolo 3.2 - Determinazione delle aliquote e delle detrazioni

1. Le aliquote della TASI sono fissate nelle seguenti misure:
 - 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993 n.557, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n.133, e successive modificazioni;
 - 2,5 per mille per l'unità immobiliare posseduta e contemporaneamente detenuta dal soggetto che la adibisce ad abitazione principale.
Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare così come definita ai fini IMU (incluso il diritto di abitazione), ad esclusione degli immobili censiti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Gli immobili assimilati per legge o per regolamento all'abitazione principale ai fini IMU sono considerati tali anche ai fini TASI e quindi soggette al tributo. Le pertinenze dell'abitazione principale, così come definite ai fini IMU, sono soggette alla medesima aliquota;
 - l'aliquota di base è ridotta a zero per tutte le altre tipologie di fabbricati.
2. Dal totale della TASI dovuta dai titolari del diritto reale sull'immobile adibito ad abitazione principale e relative pertinenze si detrae un importo pari ad Euro 50,00 fino a concorrenza del suo ammontare. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. La detrazione è elevata ad Euro 100,00 se vengono soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
 - possesso della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, quali uniche proprietà immobiliari del soggetto o soggetti passivi e degli

- altri componenti della famiglia anagrafica. Il possesso di terreni e di ogni altra unità immobiliare, a qualsiasi uso adibiti, preclude l'utilizzo della maggiore detrazione;
- ISEE del nucleo familiare che adibisce l'immobile ad abitazione principale non superiore ad Euro 12.000,00;
 - presentazione della dichiarazione TASI entro la scadenza fissata, con l'indicazione dei requisiti per l'applicazione della maggiore detrazione.

L'ulteriore detrazione soggiace alle stesse regole previste per l'ordinaria detrazione di Euro 50,00.

Articolo 3.3 - Misura della TASI a carico dell'occupante

1. L'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo, applicando le aliquote individuate dai commi seguenti.

Articolo 3.4 - Dichiarazione

1. La dichiarazione relativa alla TASI deve essere presentata entro la scadenza fissata dalla normativa e sui modelli messi a disposizione dal Comune, qualora ai fini del calcolo del tributo siano necessari elementi non desumibili d'ufficio.
In particolare, la dichiarazione deve contenere l'indicazione delle fattispecie che danno luogo all'applicazione di agevolazioni e l'indicazione di tutti i detentori, se diversi dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Articolo 3.5 - Versamento e relative scadenze

1. Il versamento deve essere effettuato in autoliquidazione in due rate di pari importo, con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre. E' comunque consentito il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno.
Per il solo anno 2014, la scadenza della prima rata è posticipata al 16 settembre ed è consentito il versamento in unica soluzione entro tale data. Per le variazioni intervenute dopo la scadenza della prima rata, che comportino un maggior tributo dovuto, il conguaglio è versato entro la scadenza della seconda rata.
2. Il Comune si riserva la facoltà di non applicare sanzioni nel caso in cui il versamento, per l'anno di riferimento, venga effettuato interamente da parte di uno dei soggetti tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, qualora tali soggetti siano facilmente identificabili, anche con la collaborazione attiva dei contribuenti interessati.

Articolo 3.6 - Funzionario responsabile del tributo

2. Il funzionario responsabile del tributo è il Dirigente della Ripartizione Ragioneria, Finanze, Programmazione, C.E.D.

Sezione 4 – Imposta Municipale Propria - IMU

Articolo 4.1 – Aliquote e detrazione per abitazione principale

1. Le aliquote e la detrazione per abitazione principale sono determinate nelle seguenti misure:
 - a) aliquota di base 0,81 per cento;
 - b) aliquota per abitazione principale 0,4 per cento;
 - c) aliquota di base ridotta allo 0,4 per cento per le unità immobiliari locate a “canoni concordati”;
per unità immobiliari locate a “canoni concordati” si intendono le unità immobiliari locate a soggetti che le utilizzino come abitazione principale alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori di cui all'art.2, comma 3, della Legge 431/1998. L'aliquota agevolata è applicata dal mese di stipula del contratto di locazione, in base ai meccanismi generali di applicazione dell'imposta. La misura deliberata nell'anno di sottoscrizione è applicata per l'intera durata del contratto, pur in presenza di successive variazioni di aliquota relative alla fattispecie in parola. Per usufruire dell'aliquota ridotta, gli interessati devono presentare all'Ufficio Tributi copia del contratto di locazione, regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate, entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno di stipula, pena la decadenza dal beneficio;
 - d) aliquota di base ridotta allo 0,4 per cento per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art.93 del D.P.R. 24 luglio 1977,n.616;
 - e) detrazione per abitazione principale, nella misura base stabilita dalla norma.

Articolo 4.2 – Assimilazioni

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Si considera altresì adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o utilizzata da soggetti appartenenti ad altro nucleo familiare.

Articolo 4.3 – Immobili utilizzati da enti non commerciali

1. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica ai fabbricati e ai terreni a condizione che gli stessi siano:

- a. utilizzati da un ente non commerciale;
 - b. posseduti dal medesimo ente non commerciale utilizzatore ovvero da altro ente non commerciale.
2. Qualora l'utilizzo ed il possesso siano da riferire a due distinti soggetti, il contratto tra l'ente possessore e quello utilizzatore deve essere a titolo gratuito, scritto e debitamente registrato. La previsione contrattuale di qualsivoglia forma di trasferimento di denaro tra le parti, anche a titolo di rimborso spese, o di qualsiasi corrispettivo, anche in natura, non consentono l'applicazione dell'agevolazione.
 3. L'agevolazione, nel caso di cui al comma 2, decorre dal mese successivo a quello di registrazione del contratto.

Articolo 4.4 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. La Giunta Comunale, con specifico provvedimento, determina, per zone omogenee, i valori delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune, anche avvalendosi dell'apposita Commissione, al fine della limitazione del potere di accertamento e per ridurre l'insorgenza di contenzioso.
2. La composizione ed il funzionamento della predetta Commissione sono disciplinati da apposito regolamento di competenza della Giunta Comunale.
3. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del D.Lgs. n.504 del 30/12/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti dall'Amministrazione.
4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
5. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ad agli interventi di recupero di cui all'articolo 5, comma 6, del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992.

Articolo 4.5 - Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita

1. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cosiddetti beni merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e/o utilizzati anche per una sola volta, si applicano le disposizioni di cui al comma 9 bis, articolo 13, D.L. n.201/2011, a condizione che l'impresa presenti la dichiarazione IMU relativa all'anno in cui ha inizio l'utilizzo dell'agevolazione, attestante il possesso dei

requisiti richiesti, pena la decadenza dal beneficio.

Articolo 4.6 - Versamento

1. I contribuenti provvedono a versare in autoliquidazione l'IMU entro le scadenze previste dalla norma.
2. Possono non essere sanzionate le irregolarità inerenti il versamento, quando l'imposta sia stata totalmente assolta, per l'anno di riferimento, da uno dei contitolari, qualora gli altri siano facilmente identificabili, anche con la collaborazione attiva dei contribuenti interessati, e si tratti di persone fisiche.

Articolo 4.7 - Differimento dei versamenti

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per tutti o parte dei soggetti passivi interessati da:
 - a) gravi calamità naturali;
 - b) particolari situazioni di disagio, individuate nella medesima deliberazione.

Articolo 4.8 - Potenziamento dell'ufficio tributi

1. In relazione a quanto consentito dall'art.3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996 n.662 ed alla lett. p del comma 1 dell'art.59 del D.Lgs. 15 dicembre 1996 n. 446, una percentuale del gettito è destinata all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto.
2. A tal fine la Giunta Comunale determina la percentuale da applicare ai maggiori proventi derivanti dall'attività di liquidazione ed accertamento dell'Imposta Municipale Propria, per il calcolo del compenso incentivante da attribuire al personale dell'ufficio tributi.

Articolo 4.9 – Funzionario responsabile del tributo

1. Il funzionario responsabile del tributo è il Dirigente della Ripartizione Ragioneria, Finanze, Programmazione, C.E.D.